



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 5423/2022 r.g.;
rilevato che l'istanza non appare manifestamente fondata;
visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.,
visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;
tenuto conto del carico di ruolo determinato dall'eccezionale sopravvenienza in materia;

p.q.m.

rigetta la richiesta di provvedimento inaudita altera parte;
fissa per la trattazione della causa l'udienza del 6.12.2022, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 15 giorni e autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet delle amministrazioni indicate in ricorso;
dispone che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima della data di udienza;
avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 07/10/2022



Il Giudice

Valeria Totaro

